



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**
PROVINCIA DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



European
energy award

Servizio Lavori Pubblici Manutentivi e Ambiente

Celle Ligure, 15 Maggio 2020

Ordinanza n. 37

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: NECESSITA' DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE

IL SINDACO

ATTESO che sul territorio comunale si riscontra una notevole presenza di specie infestanti appartenenti alla famiglia dei muridi, idonea a costituire una situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

CONSIDERATO che, per ridurre sensibilmente tale presenza è necessario procedere ad un'ampia ed organica derattizzazione dei luoghi di più frequente ricetto dei topi quali, a titolo esemplificativo: letti di corsi d'acqua, fondi di caseggiato, reti fognarie, zone di raccolta dei rifiuti, depositi di generi alimentari, scantinati, ruderi, ecc.;

DATO ATTO che il Comune sta provvedendo con propri mezzi alla derattizzazione di immobili ed aree di propria pertinenza tramite l'affidamento a ditta specializzata dell'incarico per la periodica derattizzazione, disinfezione e disinfestazione;

ATTESO che tutti i proprietari e tutti i titolari di diritti equipollenti, di beni immobili pubblici e privati nonché, per gli spazi in condominio e comunque di uso comune e tutti gli amministratori immobiliari, devono provvedere alla derattizzazione dei luoghi e degli spazi che, di norma, sono ricetto dei ratti, quali esemplificando: letti di corsi d'acqua, reti fognarie, zone di raccolta dei rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, scantinati, ruderi, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini ed a verde in genere, intercapedini, ecc.;

PRECISATO inoltre che anche i proprietari, i titolari o i gestori delle attività più a rischio di infezione murina (negozi, magazzini di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, ed allevamenti di pollame, conigli e simili) oltre ai normali cicli di derattizzazione, devono tenere monitorati costantemente i locali e le aree di loro pertinenza ed eventualmente intensificare gli interventi;

VISTA l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 03 del 02.02.2017 che prevedeva almeno 4 (quattro) trattamenti ad intervalli non inferiori a giorni 60 (sessanta) e non superiori a giorni 100 (cento) l'uno dall'altro;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale, a seguito del crescente avvistamento di muridi, con determinazione dirigenziale n. 470 del 09.07.2019 ha aumentato il numero di "rat station" sul territorio comunale e integrato i passaggi per la sostituzione delle esche;

DATO ATTO che, per evitare che si ripropongano situazioni di "emergenza", è opportuno effettuare almeno 4 (quattro) passaggi annuali di derattizzazione e far sì che non intercorrano periodi superiori ai 3 mesi che permettono la proliferazione delle colonie oltre i "livelli di guardia"

RITENUTA, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere ad una intensificazione sull'intervento generalizzato di derattizzazione per tutti gli immobili, nessuno escluso (edifici, costruzioni, spazi di proprietà privata o di enti) situati sul territorio comunale;

ORDINA

- A TUTTI I PROPRIETARI e a coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità di immobili (edifici, costruzioni, aree e spazi), nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati o Enti, siti nel territorio del Comune,

e

- AI PROPRIETARI, TITOLARI O GESTORI delle attività più a rischio di infezione murina (negozi, magazzini di generi alimentari, bar, chioschi bar, gelaterie, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, ed allevamenti di pollame, conigli e simili), di:

1. Procedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale derattizzazione degli immobili anzidetti e precisamente di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a verde in genere, distacchi, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi o fosse per la raccolta dei rifiuti, reti fognarie e letti di corsi d'acqua;
2. Provvedere a quanto disposto dal precedente punto 1. entro e non oltre mesi 6 (sei) dalla data di emissione della presente Ordinanza, avvalendosi, per l'esecuzione, esclusivamente di Ditte specializzate in materia di derattizzazione, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
3. I trattamenti dovranno essere almeno 4 (quattro), ad intervalli non inferiori a giorni 60 (sessanta) e non superiori a giorni 90 (novanta) l'uno dall'altro.
4. Il primo trattamento dovrà essere effettuato entro giorni 30 (trenta) dalla data di emissione della presente Ordinanza;
5. Trattenere per almeno un anno, a cura e responsabilità dei proprietari - esercenti - amministratori, o loro incaricati, le copie delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati negli interventi di derattizzazione;
6. Entro giorni 15 (quindici) dal termine del ciclo di derattizzazione i proprietari di immobili o i loro Amministratori dovranno provvedere a far pervenire al Servizio Lavori Pubblici Manutentivi e Ambiente apposita certificazione, rilasciata dalla Ditta come indicato al punto 2., comprovante l'avvenuta disinfestazione e specificante i mezzi tecnici e i prodotti utilizzati;
7. Consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari e Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;
8. Per garantire una maggiore efficacia, il ciclo di almeno quattro trattamenti annui dovrà essere ripetuto per tre anni consecutivi.

AVVERTE

Che, oltre ai sistemi di derattizzazione diretta, dovranno essere attuati sistemi di derattizzazione passiva atti a prevenire la diffusione dei topi, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, rifiuti e oggetti che possano favorire la nidificazione dei topi, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti; nonché ponendo in atto qualsiasi accorgimento necessario per impedire la penetrazione e la nidificazione delle popolazioni murine, compresa la somministrazione incontrollata di cibo ad animali randagi e ad avifauna.

DISPONE

- a. Che il presente atto:
- Sostituisce integralmente i precedenti analoghi adottati in materia;
 - Sarà reso noto al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line e pubblicazione sul sito informatico del Comune.
- b. Di incaricare il Comando di Polizia Locale per la vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza;
- c. che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

La presente ordinanza è trasmessa in copia al Comando di Polizia Locale, via Colla 32B.



Il Sindaco
Caterina Mordegli

